

Provincia Autonoma di Trento
Delibera della Giunta Provinciale del 6 giugno 1997, n.6032
Legge provinciale 9 settembre 1996, n.8, art.52, comma 1

Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, negli interventi di ristrutturazione e negli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, in riferimento ad obbiettive ragioni tecniche connesse agli elementi strutturali od impiantistici dell'opera, rilascia il parere sulla deroga alle norme tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale.

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, "Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento", prevede, all'art. 6, la possibilità di derogare alla normativa tecnica sulle barriere di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, solo negli edifici compresi nelle perimetrazioni dei Piani Generali di Tutela degli insediamenti storici.

La legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, prevede all'art. 52, 1° comma, la sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 con il seguente: "Negli interventi di ristrutturazione e negli interventi edilizi di cui all'art. 5, le prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2 sono derogabili, per obbiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale".

Si presenta quindi il problema di individuare e stabilire criteri di carattere generale in base ai quali, negli interventi edilizi su immobili esistenti su tutto il territorio provinciale, si può derogare, nei limiti anzidetti, alla applicazione della normativa tecnica sulla eliminazione delle barriere architettoniche e cioè al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (sostitutivo del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384).

Occorre quindi analizzare "le obbiettive ragioni connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera" in riferimento ad analoghe valutazioni fatte nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236, (art. 7.5), alla specificità territoriale ed ambientale della Provincia Autonoma di Trento ed agli adempimenti previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (art. 8 L.P. 1/1991 e ss.mm.).

L'articolo 8 della L.P. 1/1991, così modificato dall'art. 52 della L.P. 8/1996 impone infatti l'adeguamento alla normativa sulle barriere degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, esistenti, ed un termine per la realizzazione delle opere. Appare quindi opportuno tenere conto, con particolare riguardo agli interventi edilizi diversi dalla ristrutturazione, delle difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di tali opere.

Nello specifico, "gli elementi strutturali dell'opera" si riferiscono al particolare tipo di struttura portante dell'immobile, struttura che può essere costituita da vari materiali quali cemento armato, laterizio, elementi lapidei, legno, metallo, ecc., ed ai vincoli che devono rispettare tali strutture in base alla normativa tecnica di riferimento (Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successivi D.M. attuativi per le opere in cemento armato e le strutture metalliche, ecc...).

La struttura non può quindi essere modificata liberamente, al fine della esecuzione delle

opere di sbarriamento, ma nel rispetto della normativa che è stata assunta a base del calcolo di stabilità della stessa.

Vi possono pertanto essere delle situazioni nelle quali non è tecnicamente possibile una modifica strutturale al fine della esecuzione delle opere di sbarriamento, o tale modifica risulta eccessivamente complessa ed onerosa.

Un altro aspetto da valutare è quello "impiantistico", legato cioè all'impianto organizzativo-distributivo dell'edificio, dato dai collegamenti verticali ed orizzontali (vani scala, ascensori, ecc...).

Vi sono, infatti, edifici di antica origine che presentano superficie di sedime limitata, collegamenti verticali e distribuzione orizzontale, dati da scale e ballatoi esterni, di larghezza difficilmente modificabile sia per aspetti architettonici che per questioni di distanze da proprietà di terzi, ecc..

Un altro aspetto riguarda poi edifici vincolati ai sensi della normativa in materia di tutela dei beni ambientali, artistici, ecc., per i quali è molto complesso realizzare collegamenti verticali ed orizzontali, ai sensi della normativa vigente, con riferimento, per esempio, alla accessibilità che deve essere garantita per gli edifici privati aperti al pubblico.

Nel caso invece dei rifugi alpini od escursionistici, ove il contesto ambientale e la orografia dei luoghi hanno imposto tipologie edilizie tali da contenere al massimo gli spazi a servizio degli utenti, vi è molte volte la impossibilità tecnica di realizzare adeguamenti dei collegamenti verticali ed orizzontali, a meno di una modifica complessiva della organizzazione degli spazi e quindi di una consistente riduzione della capacità di accoglienza della struttura.

Gli esempi citati non sono sicuramente esaustivi di tutta la casistica ma sono un chiaro indice della difficoltà di applicazione della norma negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Tali aspetti, sia quello strutturale che quello impiantistico, dovranno pertanto essere valutati attentamente nella relazione tecnica, da parte del tecnico progettista, in modo da consentire alla Amministrazione Comunale e al Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, di valutare obiettivamente la richiesta di deroga.

Per tutto ciò si ritiene che i criteri in base ai quali deve essere motivato il parere del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali sulla deroga da parte del sindaco alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e 2° comma, della legge provinciale 1/1991, debbano essere basati sulla:

- a) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto strutturale, con riferimento alla statica dell'edificio oggetto dell'intervento o di quelli adiacenti;
- b) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto dei collegamenti verticali ed orizzontali e quindi dell'impianto organizzativo e distributivo dell'edificio oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale n. 1/91 nella seduta del 9 maggio 1997 la Terza Commissione provinciale ha espresso parere favorevole sulla presente proposta come comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 3862 di data 9 maggio 1997.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto il 1° comma dell'art. 52 della legge provinciale 8/1996;

- visti gli atti in premessa citati;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1) che i criteri di individuazione dalle obiettive ragioni tecniche, connesse con gli elementi strutturali od impiantistici dell'opera, in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali esprime il parere sulla deroga, da parte del sindaco, alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e 2° comma, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, relativamente agli interventi di ristrutturazione e particolarmente agli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della medesima legge, debbano essere basati sulla:

a) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto strutturale, con riferimento alla statica dell'edificio oggetto dell'intervento o di quelli adiacenti;

b) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto dei collegamenti verticali ed orizzontali e quindi dell'impianto organizzativo e distributivo dell'edificio oggetto dell'intervento;

2) che la relazione tecnica, nella quale il progettista dell'opera illustra le motivazioni della richiesta di deroga alla normativa tecnica di cui al 1° e 2° comma, art. 4, legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, negli interventi di ristrutturazione e negli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 1/1991, debba essere redatta sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) del punto precedente.